

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1006)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(DE MICHELIS)

e col Ministro della Sanità

(DEGAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1984

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo all'Accordo tra
l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza
sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Nell'applicazione dell'Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Stati Uniti, firmato il 23 maggio 1973, ratificato da parte italiana con legge 24 febbraio 1975, n. 86, ed entrato in vigore il 1° novembre 1978, si è chiaramente evidenziata l'esigenza di ottenere per i nostri connazionali pensionati alcuni benefici aggiuntivi rispetto al regime convenzionale vigente e di snellire le procedure relative all'esame delle domande di pensione presentate in base all'Accordo stesso.

L'attività negoziale intrapresa in tal senso, anche per corrispondere alle numerose richieste ed aspettative dei connazionali interessati, ha portato alla firma a Roma il 17 aprile 1984 dell'Accordo aggiuntivo all'Accordo di sicurezza sociale italo-statunitense. Tale atto bilaterale apporta notevoli miglioramenti al regime convenzionale attualmente vigente, i più qualificati dei quali sono qui di seguito illustrati.

2. In sostanza il nuovo Accordo introduce il sistema di calcolo delle pensioni previsto dagli accordi bilaterali e multilaterali più avanzati, basato sulla salvaguardia delle pensioni autonome (liquidate cioè quando il diritto sorge senza bisogno della totalizzazione con i periodi effettuati nell'altro Paese) e sul calcolo e liquidazione del pro-rata nei casi in cui il diritto sorge mediante la totalizzazione con i periodi stessi.

In questo quadro una prima innovazione è contenuta nell'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo, che modifica l'articolo 8 dell'Accordo. Secondo il nuovo sistema ognuno dei due Paesi determina l'ammontare teorico della prestazione pensionistica che sarebbe spettato se tutti i periodi di assicurazione effettivamente compiuti in virtù della legislazione dei due Stati contraenti fossero stati effettuati nel suo territorio. Successivamente, il Paese stesso stabilisce il pro-rata dovuto tenendo conto della frazione dei periodi accreditati in

base alla propria legislazione rispetto al totale dei periodi assicurativi compiuti in entrambi i Paesi.

Il funzionamento di tale sistema di calcolo comporterà un sensibile miglioramento delle prestazioni erogate dagli Stati Uniti ai nostri connazionali.

3. Il secondo elemento innovativo, rispetto all'Accordo del 1973, riguarda l'utilizzazione anche di quei periodi contributivi inferiori ai minimi assicurativi, attualmente improduttivi di effetti in uno dei due Paesi. L'articolo 2 dell'Accordo Aggiuntivo prevede infatti che, subordinatamente al verificarsi di certe condizioni, tali periodi saranno computati, da parte dell'altro Paese, sia ai fini della stessa insorgenza del diritto alla prestazione, sia per la determinazione dell'importo da esso dovuto.

La norma, mentre evita all'istituzione dello Stato in cui i periodi in parola sono stati compiuti elevati costi amministrativi, a fronte dell'erogazione di trattamenti di scarsa entità, garantisce al contempo al lavoratore un incremento della prestazione corrisposta dall'altro Stato, grazie al recupero dei residui contributivi.

4. Ulteriori miglioramenti del regime convenzionale si sono resi necessari a causa della differenza dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia e dei criteri di valutazione dell'invalidità pensionabile previsti nei due Paesi. Al riguardo, nell'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo (che modifica l'art. 8 dell'Accordo del 1973), viene precisato che la totalizzazione, da operarsi da parte di un Paese, dei periodi di assicurazione compiuti nell'altro Paese, avviene anche nel caso in cui abbia già avuto luogo in quest'ultimo Paese la liquidazione di un trattamento di pensione.

In altri termini, la norma consentirà di prendere in considerazione, ai fini della totalizzazione, anche i periodi di assicurazione

che abbiano già determinato l'erogazione di prestazioni pensionistiche.

5. Un altro inconveniente manifestatosi in sede di applicazione dell'Accordo del 1973 riguarda la dilatazione dei tempi per la definizione delle pratiche derivanti dall'onere di calcolare sia l'entità della pensione autonoma, laddove ne sia sorto il diritto, sia l'ammontare del pro-rata mediante la totalizzazione, e quindi di procedere alla comparazione delle due prestazioni in vista di scegliere quella più favorevole al beneficiario.

In considerazione del fatto che l'importo della pensione autonoma è, in linea generale, superiore all'ammontare del pro-rata, l'istituzione competente, in virtù dell'articolo 3 dell'Accordo aggiuntivo, procederà immediatamente alla liquidazione della prestazione autonoma senza ricorrere alla procedura della totalizzazione, riducendo notevolmente i tempi necessari per la liquidazione delle pensioni.

6. Un'esigenza fortemente sentita da parte dei beneficiari italiani di prestazioni in pro-rata in base all'Accordo del 1973 era la possibilità di optare per un trattamento di pensione autonomo qualora il relativo diritto fosse sorto successivamente all'inizio dell'erogazione del pro-rata.

Per corrispondere a tale aspettativa, l'articolo 3 dell'Accordo aggiuntivo consente la trasformazione di un pro-rata in pensione autonoma, garantendo potenzialmente al titolare del diritto successivamente maturato un trattamento più favorevole, a motivo del miglior regime normativo di cui gode in entrambi i Paesi la seconda prestazione rispetto alla prima.

7. Secondo l'attuale sistema di calcolo delle prestazioni in pro-rata, gli Stati Uniti, nello stabilire la loro quota, tengono conto anche delle retribuzioni percepite in Italia,

generalmente meno elevate delle remunerazioni da lavoro statunitensi.

L'articolo 4 dell'Accordo aggiuntivo, che modifica l'articolo 10 dell'Accordo del 1973, prevede invece che le pensioni statunitensi, calcolate con il sistema del pro-rata, siano determinate solamente sulla base dei redditi da lavoro guadagnati negli Stati Uniti.

L'effetto di tale innovazione sarà un trattamento più favorevole per i beneficiari italiani di pensioni statunitensi rispetto alle prestazioni che essi ricevono in base all'Accordo del 1973.

8. Un ulteriore miglioramento del regime convenzionale vigente è costituito dalla possibilità, contemplata all'articolo 5 dell'Accordo aggiuntivo, di ricalcolare l'ammontare dei pro-rata statunitensi per tenere conto di eventuali nuovi periodi di assicurazione compiuti dopo la concessione di un pro-rata ai sensi della legislazione statunitense.

La norma in parola consentirà ai beneficiari italiani di prestazioni statunitensi, che ne abbiano maturato il diritto, di migliorare la propria posizione rispetto al sistema assicurativo degli Stati Uniti e conseguentemente di ottenere una rettifica verso l'alto dell'ammontare del pro-rata ad essi corrisposto da quel Paese.

9. Infine una norma transitoria (contenuta nel paragrafo 2 dell'articolo 8 dell'Accordo aggiuntivo) permetterà l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo stesso alle domande in corso di definizione a condizione che, alla data della sua entrata in vigore, non sia intervenuta una decisione definitiva ai sensi delle rispettive legislazioni.

Tale previsione normativa permetterà di accordare alle domande in esame all'epoca dell'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo, il trattamento più favorevole da esso stabilito.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo all'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ACCORDO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E GLI STATI UNITI D'AMERICA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE**

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo degli Stati Uniti

Considerato l'Accordo in materia di Sicurezza Sociale firmato il 23 maggio 1973, (qui di seguito denominato «Accordo») ed il Protocollo Amministrativo per l'applicazione dell'Accordo, firmato il 22 novembre 1977, (qui di seguito denominato «Protocollo Amministrativo»),
Ravvisata l'opportunità di emendare alcune clausole dell'Accordo,
Convengono quanto segue:

Articolo 1.

Il paragrafo 1 *b*), dell'articolo 2 dell'Accordo e la clausola condizionale successiva sono soppressi e sostituiti dal seguente paragrafo:

«*b*) Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, al titolo II della legge sulla Sicurezza Sociale e regolamenti ed esso attinenti, ad eccezione delle Sezioni 226, 226A e 228 di tale titolo e regolamenti attinenti a quelle sezioni».

Articolo 2.

L'articolo 8 dell'Accordo è modificato come segue:

A) il paragrafo 1 è modificato cancellando la dicitura "articolo 9, paragrafo 2" e sostituendola con "l'articolo 8, paragrafo 4";

B) il paragrafo 4, diventa paragrafo 5 ed il seguente paragrafo viene aggiunto quale nuovo paragrafo 4:

«4. Quando il diritto ad una prestazione secondo la legislazione di uno dei due Stati contraenti sia stato acquisito mediante le disposizioni di cui al paragrafo 2, l'istituzione di detto Stato determinerà l'importo della prestazione teorica prendendo in considerazione tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati contraenti come se essi fossero stati compiuti esclusivamente in virtù della propria legislazione. L'istituzione in questione stabilirà quindi l'importo della prestazione in pro-rata sulla base dell'importo teorico della prestazione, mediante l'applicazione della proporzione tra la durata totale dei periodi di assicu-

razione compiuti in virtù della legislazione che essa applica e la durata totale di tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati.»; e

C) I paragrafi seguenti vengono aggiunti quali paragrafi 6 e 7:

«6. Qualora i periodi di assicurazione compiuti da un lavoratore siano inferiori al periodo minimo stabilito dal paragrafo 5, ai sensi della legislazione di uno Stato, detti periodi di assicurazione saranno tuttavia presi in considerazione dall'istituto dell'altro Stato come se fossero periodi di assicurazione ai sensi della propria legislazione al fine sia dell'accertamento del diritto a prestazioni secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, sia della determinazione dell'ammontare della prestazione secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4, a condizione che:

a) il lavoratore abbia il periodo minimo previsto al paragrafo 5, ai sensi della legislazione dell'altro Stato; e

b) la persona che richiede prestazioni sulla base dei periodi di assicurazione di un lavoratore non abbia già diritto ad una prestazione sulla base dei detti periodi di assicurazione ai sensi della legislazione dell'altro Stato, senza far ricorso alla totalizzazione di cui al paragrafo 2».

«7. Ai fini della presa in considerazione dei periodi di assicurazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo, ed ai fini del calcolo delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 dell'Accordo, si applicano le seguenti disposizioni (fattosalvo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 5, dell'Accordo):

a) ai periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, anche se detti periodi hanno già dato luogo alla corresponsione di una prestazione da parte del primo Stato;

b) qualora un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione di uno Stato, coincida con un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione dell'altro Stato, l'istituzione di ciascuno Stato, ai fini della determinazione del diritto a prestazione e dell'ammontare della prestazione stessa, prende in considerazione esclusivamente i periodi compiuti ai sensi della propria legislazione».

Articolo 3.

L'articolo 9 dell'Accordo è modificato come segue:

A) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

«1. Qualora un lavoratore, un suo familiare o un superstite soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario applicare le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, l'istituzione di detto Stato deve liquidare la prestazione solo sulla base dei periodi di assicurazione compiuti esclusivamente ai sensi della propria legislazione.»;

«2. Qualora l'avente diritto ad una prestazione in pro-rata da parte di uno Stato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo, soddisfi successivamente i requisiti per la concessione di una prestazione di impor-

to pari o più elevato da parte dello stesso Stato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la prestazione in pro-rata cessa di essere corrisposta d'ufficio o a domanda, e si fa luogo al pagamento della prestazione calcolata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1».

B) I paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 sono soppressi.

Articolo 4.

L'articolo 10 dell'Accordo è modificato con l'aggiunta del seguente paragrafo quale nuovo paragrafo 3:

«3. Quando il diritto ad una prestazione ai sensi della legislazione degli Stati Uniti sia stato acquisito mediante le disposizioni di cui al paragrafo 2, articolo 8, le disposizioni di cui al paragrafo 4, articolo 8 e al paragrafo 1.a, articolo 10, saranno parimenti considerate adempiute se l'Istituto degli Stati Uniti, (a) calcolerà l'importo base della prestazione teorica ai sensi della legislazione degli Stati Uniti, sulla base dei periodi di assicurazione e sulla media dei guadagni del lavoratore riconosciuti esclusivamente ai sensi della legislazione degli Stati Uniti, e (b) calcolerà l'importo delle prestazioni in pro-rata applicando all'importo base della prestazione teorica la proporzione tra la durata dei periodi di assicurazione del lavoratore riconosciuti ai sensi della legislazione statunitense e il periodo di carriera massimo previsto ai sensi della legislazione degli Stati Uniti».

Articolo 5.

L'articolo 11 dell'Accordo è modificato come segue:

A) Il paragrafo 1 dell'articolo 11 è modificato sostituendo il rinvio dell'articolo 9, paragrafo 2 ovunque menzionato con il rinvio all'«articolo 8, paragrafo 4»;

B) Il paragrafo 2 dell'articolo 11 è soppresso ed è sostituito dal seguente paragrafo:

«2. Ai fini del ricalcolo di prestazioni statunitensi concesse in base alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 8, le disposizioni di cui al paragrafo 1 saranno parimenti considerate adempiute se l'Istituto degli Stati Uniti ricalcolerà l'importo base della prestazione in pro-rata ai sensi dei paragrafi 3 (a) e (b) dell'articolo 10 per prendere in considerazione ulteriori periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione degli Stati Uniti.»;

C) Il paragrafo 3 dell'articolo 11 è soppresso.

Articolo 6.

L'articolo 12 dell'Accordo è modificato sostituendo il rinvio dell'articolo 9, paragrafo 2 con il rinvio dell'articolo 8.

Articolo 7.

L'articolo 5 e l'articolo 8 del Protocollo Amministrativo sono soppressi.

Articolo 8.

1. Il presente Accordo Aggiuntivo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata in vigore del presente Accordo Aggiuntivo.

2. Esso si applica altresì alle domande di pensione presentate ai sensi dell'Accordo, a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente Accordo Aggiuntivo, non sia intervenuta una decisione definitiva ai sensi delle rispettive legislazioni.

3. Il presente Accordo Aggiuntivo si applica altresì a partire dalla sua entrata in vigore a qualsiasi ricalcolo di prestazioni dovute in base all'Accordo.

FATTO a Roma, il 17 aprile 1984 in due originali nelle lingue italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

GIULIO ANDREOTTI

*Per il Governo
degli Stati Uniti*

MAXWELL M. RABB